



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

Allegato 1d al Disciplinare di Gara

CAPITOLATO DI POLIZZA

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in quattro lotti, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento dei «*Servizi di assicurazione "Globale Fabbricati", "RCT RCO-attività istituzionale", "All Risk opere d'arte" e "All Risk elettronica"»*

Lotto 4: "All Risk elettronica"

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054280 - fax +390659054240
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE ALL RISK ELETTRONICA

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione Il contratto d'assicurazione.
- Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Franchigia L'importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
- Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
- Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Limite di indennizzo L'importo massimo che la Società è tenuta a indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione.
- Polizza Il documento che prova l'assicurazione.
- Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
- Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- Scoperto L'importo percentuale che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
- Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Società L'Impresa assicuratrice

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

- Attacco Denial of Service (D.O.S.) la privazione dolosa temporanea, totale o parziale, del servizio del Sistema informatico dell'Assicurato, senza che le relative apparecchiature informatiche, strumenti o infrastrutture di telecomunicazione, comprese le risorse software ivi associate, subiscano alcuna alterazione o distruzione.
- CED
Acronimo di Centro Elaborazione Dati aziendale, è costituito da una o più sale macchine, aventi la funzione di centro di calcolo, web farm, centrale di telecomunicazioni, e da ogni altra sala ove si svolgono operazioni critiche per il funzionamento del sistema informativo aziendale (controllo, continuità energetica, continuità valori climatici, sistemi di controllo accessi, antintrusione, allarmi, sistema di estinzione automatico a gas, sale programmatori, sistemisti, controllo di rete, controllo piattaforme e siti Web).
- Cassaforte
(per supporti informatici)
Speciale cassaforte progettata, costruita, e installata in modo tale da proteggere, oltre che dal furto, anche dal fuoco e dall'acqua. Essa viene destinata alla protezione di back-up di dati e programmi, copiati su supporti informatici e ivi riposti.
- Copie di back-up
Copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell'originale.
- Copie di sicurezza
Copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o su altri tipi di supporto (carta, plastica, film, ecc.) conservate in una località separata da almeno 10 numeri civici dal luogo ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in "cassaforte per supporti informatici" sita nel medesimo luogo ove si svolge l'attività di elaborazione e trattamento dati.

- **Danno immateriale** Alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà dell'assicurato o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up o nelle memorie fisse del sistema non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto.
- **Dati** Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
- **Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e/o rendimento** Due enti, (apparecchi, impianti, programmi, insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche e organizzative simili.
- **Errore umano** un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell'impostazione dei parametri o un singolo intervento inappropriato da parte di un dipendente o di un terzo che fornisce servizi all'Assicurato, in conseguenza del quale si verifica una perdita, alterazione o distruzione di Dati dell'Assicurato.
- **Fabbricato** L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
- **Hacking** l'accesso doloso al Sistema informatico dell'Assicurato, allo scopo di creare, cancellare, sequestrare, raccogliere, interrompere, divulgare, sospendere o corrompere Dati o servizi dell'Assicurato.
- **Infedeltà dipendenti** Dipendente che esegue intenzionalmente azioni contro gli interessi aziendali, o in violazione di leggi, regolamenti interni, tramite lo strumento informatico, con lo scopo di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati
- **Macchinario fisso** Per macchinario fisso si intende una macchina che per criterio progettuale, modalità di costruzione e uso, sia destinata a essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete ed esclusivamente all'interno di un immobile.

- **Macchinario portatile**

Per macchinario portatile si intende qualsiasi apparato elettronico che per criterio progettuale, modalità di costruzione e uso, sia destinato ad essere utilizzato in modalità mobile e portatile
- **Malware**

programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al Sistema informatico o ai Dati in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.
- **Manutenzione**

Per manutenzione s'intende:

 - 1) Per macchinari e impianti:
 - Tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e programmata quali, a titolo di esempio:
 - a) pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo;
 - b) verifiche e operazioni periodiche e non per la prevenzione e l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o ripristino delle regolari condizioni di funzionamento, ivi comprese le operazioni di aggiornamento per l'adeguamento a nuove prassi di lavoro e/o dovute a modifiche di leggi e/o regolamenti;
 - c) verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT;
 - d) sostituzioni parti usurate (comprese schede elettriche ed elettroniche), turnazione, run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.);
 - e) sostituzione di lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi;
 - f) controlli degli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative.
 - 2) Programmi e Dati:
 - a) operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatrici;
 - b) controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche;
 - c) verifica di congruità del software e dei dati, applicazione di software di verifica nei back-up,

applicazione di software antivirus con regolarità, esecuzione di copie di back-up a scadenze fisse, verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all'attività svolta. Ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione;

- d) aggiornamento software secondo le nuove release e/o modifica di leggi o prassi, per l'eliminazione di eventuali anomalie onde consentire il regolare uso.

- Programmi Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o di istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.
- Singolo sinistro (danni diretti) Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è corrispondente alle prime 72 ore successive all'insorgere del fatto dannoso, purché rientranti nel periodo assicurativo.
- Sistema informatico Una o più reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori, piattaforme, protocolli, linguaggi informatici, tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il "Sistema Informatico" è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nell'ubicazione del rischio identificata in polizza, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati) che può trovarsi sia nell'ubicazione del rischio identificata in polizza che in altra località, in dipendenza delle connessioni del network aziendale.
- Sorgenti di un programma Si intendono le registrazioni di base che consentono a un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste.
- Supporto informatico Componente hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili dalla macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute non sono comprese nel valore del supporto informatico

- Uso o Accesso
non autorizzato

l'entrata o l'accesso al Sistema informatico dell'Assicurato da parte di un soggetto autorizzato o persona non autorizzata, compresi un dipendente o un soggetto autorizzato che operino oltre i poteri attribuitigli.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

I pagamenti delle rate di premio successive alla prima verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro 60 giorni dalla scadenza annuale. L'Appaltatore provvederà ad emettere e trasmettere quietanza, a mezzo posta, in originale, entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio da parte della Stazione Appaltante.

Resta ferma l'applicazione delle previsioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.)

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 3– DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in 48 (quarantotto) mesi.

Alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di 48 (quarantotto mesi) è in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante l'invio di lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del premio.

Art. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti

una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione del Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere della Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 c.c.).

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente abbia agito con buona fede.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente assicurazione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 10 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

Entro ulteriori 30 giorni la Società aggiudicataria dovrà comunicare l'adesione alla proposta del Contraente ovvero la volontà di recedere.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla scadenza dell'annualità.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, successivo alla scadenza dell'annualità. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione di informazioni sui sinistri, ai sensi del successivo art. 23, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al *Contraente* l'evidenza dei *sinistri* denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato "standard digitale aperto" (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun *sinistro* le seguenti indicazioni:

- numero di *sinistro* ;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data di denuncia.

Dovrà, inoltre, essere indicato lo *stato del sinistro* secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati:

- *sinistro* agli atti senza seguito;
- *sinistro* liquidato in data per un importo pari a €...;
- *sinistro* aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €.....;
- *sinistro* respinto.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

A quest'ultimo riguardo, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 13 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione come ad esempio lettera raccomandata A/R indirizzate all'Assicuratore all'indirizzo PEC e/o nel domicilio legale indicato nel Contratto.

Art. 14– OBBLIGHI INFORMATIVI E DOCUMENTALI DELLA SOCIETA'

Al fine di consentire al Contraente un costante monitoraggio dei sinistri, la Società è tenuta a dotarsi di tutti i più adeguati strumenti di archiviazione dei sinistri e dei dati informativi che li riguardino, al fine di conservarne gli estremi e comunicarne i contenuti all'Istituto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISK ELETTRONICA

ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO ELETTRONICO

SOMMA ASSICURATA: Macchinari fissi	€. 175.000.000,00
Macchinari portatili	€. 25.000.000,00

Art. 15 –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, durante il periodo di validità e alle condizioni tutte della polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione e in corrispettivo del premio convenuto, a indennizzare i danni materiali e diretti (salvo quanto previsto dalla clausola "estensione S.O. Sistemi Operativi") al macchinario elettronico fisso, al macchinario elettronico portatile/mobile, anche di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, causati anche da colpa grave del Contraente / Assicurato, per danni avvenuti nel CED (Centro Elaborazione Dati), nonché in tutte le altre località indicate in polizza, utilizzate a qualsiasi titolo da parte della Contraente.

Relativamente ai macchinari elettronici appartenenti al CED, sono altresì compresi i danni materiali e diretti e quelli immateriali indicati nella clausola "estensione S.O." causati anche al Sistema Operativo presente nel loro disco rigido o altro supporto di memorizzazione con le medesime caratteristiche, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente

a periferiche si intende qui assicurare anche i "driver" forniti insieme alle macchine all'atto dell'acquisto.

Art. 16– ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- verificatisi in occasione di:
 - A) atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di governo o Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, quarantena;
 - B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - C) terremoto, salvo quanto previsto all'art. 20 salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- causati da o dovuti a:
 - D) dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori; serrata, cessazione dell'attività lavorativa di dipendenti e dirigenti;
 - E) trasporto al di fuori delle ubicazioni indicate in polizza e relative operazioni di carico e scarico;
 - F) vizio intrinseco, difetti, errore nella stesura dei sorgenti di programma, incapacità del sistema a elaborare date, numeri primi;
 - G) montaggi, smontaggi, collaudi;
 - H) dovuta a insufficienza o assenza di manutenzione di quanto assicurato, e di quello al suo servizio;
 - I) eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
 - J) mancanza di energia elettrica, termica o idraulica.

Qualora ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

In ogni caso la Società non indennizza, anche se conseguenti a un sinistro indennizzabile:

- a) le spese sostenute per manutenzione;
- b) le spese per miglioramenti e modifiche, adeguamenti di legge;
- c) le multe e le penalità.

Sono altresì esclusi i danni:

- da montaggio, smontaggio, installazione, test, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o dai fornitori e installatori ufficiali;

- danni non materiali al sistema operativo del singolo Personal Computer o driver della periferica, salvo quanto indicato nella clausola "estensione S.O.";
- spese extra per montaggio, prove o installazione, con modalità differenti dall'uso comune;
- dovuti a furto perpetrato senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, furto con destrezza, appropriazione indebita, estorsione.

Sono, inoltre, esclusi i danni d'origine elettrica, elettronica, meccanica quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica relativamente alla manutenzione effettuata (contratto di manutenzione, registrazione delle manutenzioni effettuate in proprio).

Art. 17 – BENI ASSICURATI - DEFINIZIONI

I beni assicurati, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono:

Apparecchiature elettroniche:

- a) apparecchiature elettroniche fisse e impianti tecnologici a servizio di Centro Elettronico Nazionale di varie marche e modelli comprensive dei relativi accessori, pertinenze, conduttori esterni, impianti di telecomunicazione, impianti elettrici, impianti di condizionamento, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni, impianti di videosorveglianza, e altre apparecchiature elettroniche presso le ubicazioni dell'intero territorio nazionale dove l'Istituto esercita le proprie attività;
- b) apparecchiature elettroniche mobili e/o portatili: gli apparati elettronici mobili e/o portatili (pc portatili, laptop, telefoni, smartphone, tablet, stampanti, etc.), che per progettazione, costruzione e uso sono utilizzati in modalità mobile e portatile, sono assicurati anche al di fuori delle ubicazioni dove si svolge normalmente l'attività dell'Istituto e durante il loro trasporto attraverso qualsiasi mezzo.

Art. 18 – BENI NON ASSICURATI

- 1) Macchinari dati a nolo e/o in uso a terzi presso terzi; macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze.
- 2) Prototipi di qualsiasi tipo.
- 3) Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo il caso di danno che coinvolga il resto delle apparecchiature assicurate.
- 4) Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer e con le periferiche).
- 5) Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa.
- 6) Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso.

Art. 19 – CAPITALI ASSICURATI

- Il capitale da assicurare ammonta a complessivi € 200.000.000,00 e precisamente € 175.000.000,00 relativi a apparecchiature elettroniche fisse ed € 25.000.000,00 relativi ad apparecchiature elettroniche mobili e/o portatili, e corrisponde al totale valore di rimpiazzo

a nuovo degli enti assicurati, così come risultanti dai registri contabili e amministrativi del Contraente.

- L'Assicurata è esentata dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso delle fatture e delle ricevute di pagamento di tutti i cespiti assicurati di sua proprietà, nonché, relativamente ai beni di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dei contratti e degli impegni sottoscritti, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche tecniche di ogni singolo macchinario.

Art. 20 – TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art. 16, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari a € 60.000.000,00.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'ammontare del danno indennizzabile con il minimo di € 50.000,00 che rimarrà a carico del Contraente.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito a un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Art. 21 –TERRORISMO e SABOTAGGIO

A parziale deroga rispetto a quanto indicato in polizza si precisa che sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo e/o sabotaggio, intendendosi per tali:

Terrorismo Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Sabotaggio atto sovversivo o serie di atti compiuti a fini politici, religiosi o ideologici, tra i quali si annovera l'intenzione di influenzare un governo e/o di diffondere il timore fra l'opinione pubblica a tal fine.

Si intendono in ogni caso esclusi:

1. Danni che non siano materiali e diretti ai beni assicurati in polizza;
2. Dati elettronici perdite o danni derivanti dall'uso di strumenti elettronici, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo i danni da hacking informatico o dall'introduzione di qualsiasi forma di virus o malware informatici ovvero dall'alterazione dei dati, da istruzioni o codici non autorizzati, o dall'uso di armi elettromagnetiche.

La presente esclusione non è operante per i danni dovuti all'uso di computer e in generale di sistemi informatici presenti nei sistemi di lancio e guida e/o nei meccanismi di innesco di armi o missili;

3. Danni da contaminazione e inquinamento.

anche se una o più delle sopraindicate garanzie sono prestate in polizza.

La garanzia viene prestata alle seguenti condizioni:

- Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 100.000,00.
- Limite di indennizzo annuo per uno o più sinistri: € 20.000.000,00.

Art. 22 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

La Contraente è esonerata dal dichiarare che i beni assicurati nella presente polizza siano stati colpiti da sinistri nel quinquennio precedente.

La Contraente è esonerata dal dichiarare l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative sui beni coperti dalla presente polizza; nel caso di coesistenza di più assicurazioni sullo stesso bene, si applicheranno le regole previste dagli articoli 1910 e 1911 del Codice Civile.

Art. 23 – SCOPERTI E FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

Per ogni singolo sinistro, l'indennizzo dovuto dalla Società alla Contraente, calcolato in base alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sarà effettuato previa detrazione dello scoperto e/o franchigia, che rimarranno a carico del Contraente, nonché nei limiti di indennizzo per sinistro e per anno, che vengono così determinati:

- Eventi naturali e catastrofali – Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento, Atti dolosi e sociopolitici (escluso terrorismo):
Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 50.000,00.
Limite di indennizzo: € 60.000.000,00
- Terrorismo e sabotaggio:
Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 100.000,00.
Limite di indennizzo: € 20.000.000,00.

Franchigia minima:

- Ogni altro evento non espressamente escluso dalle Condizioni di assicurazione:

Franchigia di € 15.000,00.

Limite di indennizzo: € 60.000.000,00.

Relativamente alle macchine elettroniche portatili si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per singolo sinistro.

Limite di indennizzo complessivo di polizza: € 60.000.000 per uno o più sinistri per annualità assicurativa.

Per singolo sinistro si intende un evento dannoso che colpisca uno o più beni assicurati presso la medesima ubicazione.

Art. 24 – UBICAZIONE DEL RISCHIO

Si intendono assicurati tutti i beni di proprietà o in uso alla Contraente, relativamente a:

- macchinari elettronici: presso una o più sale del Centro Elettronico Nazionale situato negli stabili di via Civiltà del Lavoro, 46 e via Ciriaco De Mita in Roma e presso il sito di Disaster Recovery a Casamassima (BA) nonché presso tutte le ubicazioni del territorio Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, ove l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale abbia in uso a qualsiasi titolo locali adibiti a uffici o a qualsiasi utilizzo necessario e inerente l'attività istituzionale.

Art. 25 – COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E AUMENTI DI VALORE

I capitali previsti in garanzia nella presente polizza vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino a un massimo del 15% delle rispettive somme assicurate.

Il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare entro i 3 mesi immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che – se rientranti nel su indicato limite del 15% – verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa.

Il Contraente si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti il limite del 15% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente condizione particolare decade a far tempo dalle ore 24 del 90° giorno anzidetto.

Art. 26– DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

a) Danni suscettibili di riparazione (DANNO PARZIALE)

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti i doganali, le tasse e l'Iva, se non detraibili nei conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, allo smontaggio e al rimontaggio del bene danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tali spese sono indennizzabili purché necessarie e sufficienti al ripristino del macchinario danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche o migliorie apportate al macchinario al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie.

Relativamente alle parti non più reperibili sul mercato, o non riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di acquisto di tali componenti.

b) Danni non riparabili (DANNO TOTALE)

Nel caso in cui le spese di riparazione, valutate come previsto al comma a) che precede, siano pari o superiori al valore di sostituzione del bene danneggiato o sottratto (detratta la somma corrispondente alla vetustà, e/o al suo deperimento per uso, o ad altra causa), il danno sarà considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale.

Valore di rimpiazzo a nuovo

In caso di Danno Totale, la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto del bene distrutto, danneggiato e non riparabile, rubato o rapinato. Qualora il bene assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà indennizzato il valore di sostituzione con un macchinario equivalente a quello danneggiato o sottratto per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 27 – ESTENSIONE S.O.

Con la presente clausola si estende la copertura dei danni:

- materiali diretti ai sistemi operativi (inclusi i driver delle loro periferiche) quando i relativi macchinari sono colpiti da un evento risarcibile.
- immateriali diretti ai sistemi operativi e degli altri macchinari assicurati (inclusi i driver delle loro periferiche) quando colpiti da uno dei seguenti programmi dannosi che ne provochino l'interruzione o il malfunzionamento dell'attività, e/o il guasto dell'hardware: Virus, worm, trojan, backhole, sniffer.
- immateriali diretti ai sistemi operativi (inclusi i driver delle loro periferiche) quando colpiti da uno dei seguenti eventi dannosi che ne provochino l'interruzione o il malfunzionamento dell'attività ,e/o il guasto dell'hardware: Denialaccess of service (rifiuto dei sistemi operativi di eseguire le operazioni previste dalla loro funzione a causa di un sovraccarico delle operazioni richieste) quando questo si presenta come un evento intenzionale provocato dall'esterno del sistema o da un errore di un operatore autorizzato alla gestione

del sistema); dei sovra-costi che l'assicurata è costretta a sostenere per eseguire le operazioni necessarie e indispensabili al salvataggio di macchinari, periferiche, sistemi operativi e driver nei casi di danni coperti dalla presente estensione e alla prosecuzione dell'attività con altri mezzi temporaneamente locati a terzi.

La presente estensione è prestata alla condizione che l'assicurata si sia dotata di procedure di salvataggio dei sistemi operativi e driver (con copie di back-up) incluse le modifiche e i loro aggiornamenti, abbia in funzione un sistema antivirus sulle macchine assicurate (ove il sistema operativo o il driver lo consenta) con aggiornamenti almeno settimanali e sia organizzata con una politica di sicurezza scritta relativamente alla gestione dei macchinari e dei loro sistemi operativi.

La presente estensione esclude ogni e qualsiasi danno causato da, o avvenuto in occasione, di un errore di programmazione.

La presente estensione è prestata con il limite di indennizzo per uno o più sinistri pari al 0,5% dell'importo delle somme assicurate con il massimo di € 1.000.000,00, intendendosi tale limite incluso nelle somme assicurate e non in aumento e con l'applicazione per singolo sinistro di una franchigia del 10% dell'importo del danno con il minimo di € 15.000,00.

Art. 28 –MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

Resta espressamente convenuto che, per gli enti in Leasing, la Società di Leasing proprietaria del bene locato si impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione.

Art. 29 – CONDIZIONAMENTO D'ARIA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso, o insufficiente del sistema di condizionamento (anche se non di proprietà) indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al cinquanta per cento dell'importo totale dei danni sofferti e risarcibili, qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità, temperatura, e presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento, e, al raggiungere dei limiti consentiti provvedere, all'arresto automatico dell'impianto elettronico di elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente, anche al di fuori dell'orario di lavoro del centro di elaborazione.

Art. 30 – CONDUTTORI ESTERNI

La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati, purché nell'ambito della proprietà assicurata e avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. La Società non risarcirà somma maggiore di € 50.000,00 per singolo sinistro. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli

altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo, prima del sinistro risarcibile.

Art. 31 – COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI, DI LINEE DI COMUNICAZIONE

Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati, fermo restando che i capitali assicurati, sono comprensivi del costo totale dell'intera linea di proprietà, o per la quale ricorre una qualsiasi responsabilità locativa.

Se la linea è costituita da struttura (cavedii o tubi) in cemento, la Società sarà responsabile solo nel caso sia dimostrato, che il danno non sia dovuto a cedimento del terreno, frana, bradisismo, o responsabilità per le quali deve rispondere il costruttore.

Non sono coperte, salvo esplicito accordo scritto tra le parti, tutte le linee che corrono sotto il livello delle falde idriche, a quote inferiori a quelle di fiumi, torrenti, canali, laghi, bacini, mari, stagni, e simili, quando le stesse siano poste a meno di 500 metri da tali enti.

La Società non sarà responsabile per una somma superiore al costo relativo alle operazioni di cui sopra che riguardino tratti di linea, in orizzontale e/o verticale, superiori a metri 50, con il massimo di € 50.000,00.

Art. 32 – FONTI DI LUCE, TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE, LASER

In caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche e/o laser, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo quanto altrimenti indicato in altre parti della polizza (condizioni generali, particolari speciali e relative sezioni).

Art. 33 – SUPPORTI INTERMEDI DI IMMAGINE

I danni ai supporti intermedi di immagine, quali ad es. il tamburo e i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.

Art. 34 – VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO

Si precisa che relativamente a macchinari non più riportati nei listini di vendita, ed esclusivamente nel caso di danno totale, (escluso il furto) la Società liquiderà il costo di riacquisto di un macchinario equivalente per prestazioni e rendimenti, oppure se la tecnica ha alzato il livello delle prestazioni minime, l'apparecchio con le prestazioni più vicine a quello distrutto, applicando in questo caso una franchigia uguale a quella prevista in polizza aumentata del 50%.

Art. 35 – STANDARD AZIENDALI

Si precisa che d'accordo fra le parti, in caso di sostituzione e/o riparazione di enti danneggiati viene accettato lo standard aziendale relativamente alla Società produttrice dei macchinari.

Art. 36 - RIDUZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Nel caso d'alienazione, cessione, distruzione, vendita, dei beni assicurati, nel corso dell'annualità per cause indipendenti da un sinistro risarcibile, l'assicurata ha il diritto di comunicarlo alla Società e di ottenere il rimborso pro-rata del premio netto pagato e non goduto con effetto dalla data dagli atti relativi e/o fatture e/o documenti equivalenti e la Società procederà all'emissione dell'appendice di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 37 – CLAUSOLA TRASPORTO/MOVIMENTAZIONE

Limitatamente alla movimentazione di enti per loro natura fissi, tra una sede e l'altra di quelle indicate in polizza, o tra locali differenti del medesimo fabbricato, con la presente clausola si estende la copertura anche durante il trasporto, da una località all'altra come segue:

- 1 - Gli enti descritti in polizza sono assicurati anche durante il trasporto, purché effettuato con mezzi e imballaggi adeguati.
- 2 - L'indennizzo massimo è limitato per ciascun trasporto all'importo di € 5.000,00.
- 3 - L'estensione della copertura assicurativa su altri mezzi di trasporto e in altra località, potrà essere convenuto solo mediante accordi con la Società.
- 4 - La Società indennizza il furto su autoveicoli durante eventuali soste nel trasporto soltanto se il veicolo, al verificarsi del sinistro, era opportunamente chiuso a chiave, e a condizione che il furto sia avvenuto tra le ore 6 e le ore 22 o che il veicolo fosse parcheggiato in una rimessa custodita, singola o comune, o in cortile chiuso o in un parcheggio custodito. Il veicolo con il quale sono trasportati gli enti assicurati deve essere provvisto di tetto rigido.
- 5 - La Società non indennizza i danni derivati da sequestro o altri atti sovrani.
- 6 - Non sono indennizzabili danni estetici, da ruggine, ossidazione, rigature, screpolature, di rendimento e danni originati da cause preesistenti al trasporto.
- 7 - L'indennizzo sarà corrisposto sulla base del valore d'uso delle apparecchiature trasportate.

La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 25% dell'importo del danno e con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza massima di € 50.000,00 per uno o più trasporti per l'intero periodo di assicurazione.

Art. 38 – RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE COMPONENTI - URGENTE

Relativamente ad un danno risarcibile la riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore a € 350.000,00, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente, o dall'Assicurato, non avviene entro 5 giorni dall'avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie, fermi comunque gli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dei disposti della polizza.

Qualora l'Assicurato, o il Contraente, ometta di adempiere uno di tali obblighi può perdere totalmente, o parzialmente, il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art.39 – RICAMBI E/O MACCHINARI IN DEPOSITO, GIACENZA, IMMAGAZZINAMENTO

La garanzia viene estesa a enti nuovi inattivi, pezzi di ricambio, materiale di consumo inerente i macchinari assicurati, e ogni altra provvista e/o scorta necessaria alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle macchine assicurate, comprese le macchine sostitutive, gli impianti e/o le relative attrezzature. Il tutto temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento, per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato fino al massimo del 10% del capitale assicurato per sinistro e per anno assicurativo, con la quale si intende coprire la totalità del valore di tali enti. In caso di esistenza di clausola di stima preventiva e/o di clausola di oscillazione valori, la stessa trova applicazione anche agli enti indicati nella presente clausola.

Art. 40 – RICARICA DI IMPIANTI DI ESTINZIONE

La Società indennizza i costi di ricarica dell'impianto automatico di estinzione per un importo massimo del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. esiste la prova che lo svuotamento è servito a impedire un incendio indennizzabile;
2. lo svuotamento è stato innescato da un falso allarme, un errore umano, oppure da un fulmine;
3. l'importo del valore del sistema automatico di estinzione è compreso nelle somme assicurate;
4. lo svuotamento è il risultato di un guasto al sistema di rilevazione incendio, o di innesco del sistema causato da un provato danno materiale diretto a tali parti del sistema, e assicurato dalla presente polizza.

In caso di sinistro:

5. è previsto uno scoperto pari al 5% dell'importo dell'indennizzo con il minimo di € 15.000,00;

Dopo ogni sinistro entrambe le parti hanno il diritto di recedere dalla presente clausola aggiuntiva.

Art. 41 – COSTI DI SGOMBERO, DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO

La Società risarcisce anche i costi fino a un limite massimo del 15% dell'indennizzo, che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un sinistro risarcibile nel caso in cui le macchine distrutte o danneggiate irreparabilmente vengano decontaminate, nonché costi per il trasporto di tali cose alla discarica speciale più vicina dove verranno depositate in opportuni contenitori o distrutte se ciò è previsto dalle vigenti norme.

Si precisa che non vengono risarciti in alcun modo, i costi per:

- a. la decontaminazione e/o smaltimento di terreno e/o acqua e/o fluidi in genere;
- b. l'eliminazione di danni all'acqua freatica o alla natura nonché all'atmosfera;
- c. i costi sostenuti dall'Assicurato a causa della responsabilità di consegna;
- d. indennizzi per i quali l'Assicurato può richiedere il rimborso in base ad un altro contratto assicurativo, e/o per il quale vengono emesse speciali provvidenze economiche da organismi istituzionali.

In caso di sinistro risarcibile viene dedotto uno scoperto pari la 10% dei danni indennizzabili sotto questa estensione e la Società non sarà tenuta a pagare somma maggiore di € 150.000,00 per uno o più sinistri.

Art. 42 – COSTI DI RIMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI APPARECCHI NON DANNEGGIATI DAL SINISTRO

La società indennizza anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi fino a un limite massimo del 10% dell'indennizzo che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un sinistro; i costi di rimozione e di protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare, o proteggere cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio di impianti e apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un edificio oppure l'ampliamento di aperture.

In caso di sinistro viene dedotto uno scoperto pari al 20% dei danni indennizzabili con la presente estensione.

Art. 43 – PARTI OTTICHE DI MACCHINARI

Si precisa che la copertura delle parti ottiche dei macchinari esclude le rigature, screpolature, opacizzazione, scheggiatura, disassamenti assiali, non complanarità dei componenti della parte degli elementi ottici, danneggiamento dei filetti di parti avvitate, ovalizzazione o cambiamento di forma della cassa del gruppo ottico, se non conseguenti a un danno che abbia colpito l'intera macchina assicurata sulla quale è montato il gruppo ottico danneggiato.

Art. 44 – DANNI A PARTI SOGGETTE A CONSUMO PREDETERMINATO

Si precisa che la copertura relativa a parti soggette a consumo predeterminato (punte di trapano, accessori, liquidi, oli di macchina, lampade, cinghie, ecc.) è operante (ad esclusione dei danni da guasti meccanici e/o elettrici) solo quando il danno abbia colpito l'insieme delle parti della macchina nel suo complesso; in tal caso, relativamente a tali parti, l'indennizzo sarà corrisposto a valore d'uso anziché con valore a nuovo.

Art. 45 – DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE E DELL'ASSICURATA

Il Contraente dichiara che i responsabili addetti al centro elaborazione dati mantengano operative le seguenti procedure:

- 1) esistenza di almeno un programma anti-virus e sua applicazione sull'intera rete;
- 2) aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus con frequenza almeno settimanale;

La Società, in qualsiasi momento, può recedere dalla garanzia "virus" con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante il rimborso della parte di premio pagato e non goduto.

La presente dichiarazione vale anche per eventuali future estensioni di copertura che dovessero essere inserite a nuovo, per la quale la Contraente (e l'Assicurata) sono obbligate a dichiarare sempre prima della stipula, eventuali sinistri sofferti, in corso, o anche fatti o circostanze che possano individuare che un sinistro sia in corso di formazione.

Art. 46 - ENTI PRESSO TERZI

Il presente contratto, a parziale deroga di quanto indicato e relativamente a macchinari elettronici, copre anche macchinari di proprietà dell'Contraente o in uso al Contraente, ubicati presso terzi.

Art. 47 – INDENNIZZO DELL'I.V.A.

In caso di danno l'I.V.A. relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro sarà risarcita quando la stessa costituisca fattore di costo per l'Assicurato vale a dire non possa essere scaricata a norma di legge in tutto, o parzialmente, cioè detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17) del D.P.R. del 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.

Art. 48– ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 49–OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.
2. in caso d'incendio o atto doloso fare, nei quindici giorni successivi all'evento, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
3. conservare le tracce e i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
4. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, file di logo qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
5. fornire a sue spese alla Società, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato

delle perdite subite per danni indiretti e su richiesta della società aprire a proprie spese i sorgenti di programma ai fini di distinguere tra azioni dolose ed errori di programmazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 50 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 51 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti;

b. fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 52 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ogni singola partita o sezione di polizza erano, al momento del sinistro, eguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'Assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno.

Se, al contrario, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, in misura superiore al 20% le rispettive somme assicurate, l'Assicurato, rimanendo per la eccedenza assicuratore di sé medesimo, sopporta, in proprio la sua parte proporzionale di danno per ciascuna partita nella quale l'eccedenza è risultata, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite o sezioni.

Art. 53 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 54 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 55 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 C.C.

Art. 56 – MANDATO DEI PERITI E/O DEGLI INCARICATI DELLA SOCIETA'

I Periti e/o gli incaricati della Società devono:

- i. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- ii. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- iii. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4 (Obblighi in caso di sinistro);
- iv. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro;
- v. procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 6. (Procedura per la valutazione del danno) lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree di sistema non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dai reparti danneggiati.

Art. 57 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art.1916 del Codice Civile italiano, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le

Società consociate collegate e i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 58 - Interpretazione del contratto.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'Assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi inerenti alla presente polizza, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

**POLIZZA ALL RISKS
MACCHINARIO ELETTRONICO
RIEPILOGO GENERALE**

SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO E PREMI LORDI

Partita Assicurata	Tasso annuo lordo	Premio annuo lordo
<p style="text-align: center;"><u>Beni assicurati</u></p> <p>Apparecchiature elettroniche fisse € 175.000.000,00</p> <p>Apparecchiature elettroniche portatili € 25.000.000,00</p> <p>Totale</p>		

Evento	Scoperto / Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro e per anno
-Eventi catastrofali (Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento) Atti vandalici, Tumulti Popolari.	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00	€ 60.000.000,00
-Terrorismo, Sabotaggio	Scoperto 10% minimo € 100.000,00	€ 20.000.000,00
-Tutti gli altri eventi coperti non espressamente esclusi	Franchigia €15.000,00	€ 60.000.000,00
-Macchine elettroniche portatili	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	

RIEPILOGO PREMI			
PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA € 210.000.000			
Periodo	Imponibile	Imposta di Bollo Governativa	Premio annuo lordo
Annualità			
1 ^a annualità	€	€	€
2 ^a annualità	€	€	€
3 ^a annualità	€	€	€
4 ^a annualità		€	€
Totale quadriennale			

Somme assicurate

Le somme complessivamente assicurate per € 200.000.000,00 sono attualmente ubicate presso le seguenti sedi:

Sede di Roma – Via Civiltà del lavoro, 46 Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi: circa € 90.000.000,00

Territorio italiano nelle varie sedi: circa € 110.000.000,00

L'Istituto terrà debitamente informata la Società aggiudicataria in merito alle future variazioni del rischio.